



COMUNE DI VITULAZIO

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

5ddfcj Uhc Vwb 8'7'7" b"\$ \$' XY '\$) # '\$' #&\$%

INDICE

Art. 1	Definizioni	pag. 3
Art. 2	Finalità del trattamento	pag. 3
Art. 3	Titolare del trattamento	pag. 4
Art. 4	Responsabile del trattamento	pag. 4
Art. 5	Sala di controllo	pag. 4
Art. 6	Incaricato al trattamento e nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto	pag. 5
Art. 7	Modalità di trattamento e periodo conservazioni immagini	pag. 5
Art. 8	Diritti dell'interessato	pag. 6
Art. 9	Ambienti di posizionamento delle telecamere	pag. 6
Art. 10	Risoluzione della ripresa	pag. 7
Art. 11	Obbligo di segnalazione delle telecamere	pag. 7
Art. 12	Informativa	pag. 7
Art. 13	Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali	pag. 7
Art. 14	Comunicazione e diffusione dei dati	pag. 8
Art. 15	Norma di rinvio	pag. 8
Art. 16	Entrata in vigore	pag. 8

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, con i termini che seguono si indica:
 - **Titolare:** il Comune di Vitulazio, nella persona del sindaco pro-tempore, competente a disporre l'adozione di impianto di video sorveglianza ai sensi del presente regolamento, e soggetto atto ad indicare le finalità e le modalità operative relative al predetto impianto;
 - **Dato personale:** qualunque informazione, relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini, effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - **Responsabile:** persona fisica legata da rapporto di lavoro al titolare, responsabile del trattamento delle immagini e dei dati sensibili ricavati dall'impianto di videosorveglianza;
 - **Incaricato:** persona fisica, giuridica, ente o associazione cui appartengono i dati personali raccolti per il tramite dell'impianto di videosorveglianza;
 - **Banca dati:** il complesso di dati personali, trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti, che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - **Trattamento:** tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o, comunque, autorizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - **Comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - **Dato anonimo:** il dato, che, in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - **Blocco:** la conservazione di dati personali, con soppressione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - **Provvedimento del garante:** il provvedimento del Garante 08.04.2010 (pubblicato nella G.U. n. 99 del 29.04.2010) ad oggetto:"Provvedimento in materia di videosorveglianza";
 - **Interessato:** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - **Diffusione:** dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - **Dato sensibile:** dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;
 - **Piano di sicurezza:** programmazione strategico-territoriale delle telecamere.

ART. 2 FINALITA' DEL TRATTAMENTO

1. Il trattamento posto in essere dal Titolare ha lo scopo di:
 - a) Prevenire atti vandalici;
 - b) Tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Decreto Legge 23.02.2009, n. 11, convertito con Legge n. 38 del 23.04.2009;
 - c) Rilevare le infrazioni del Codice della Strada tramite apparecchiature debitamente omologate;
 - d) Identificare i luoghi esposti ad alta intensità di traffico al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico stesso;
 - e) Monitoraggio del territorio in occasione di eventi e/o calamità naturali.
2. Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. n. 196 del 2003e ss.mm.ii. e dal Provvedimento in materia di video sorveglianza approvato dal Garante della Privacy in data

08.04.2010;

3. L'attività di videosorveglianza all'interno dei centri abitati mira, in particolare, alla salvaguardia delle aree pubbliche e del patrimonio comunale, alla necessità di prevenzione degli atti di vandalismo e come misura rafforzativa dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, così definita dal Decreto del Ministero degli Interni 05.08.2008.

4. Il sistema opera in ausilio con il corpo di Polizia Municipale e della Stazione Carabinieri di Vitulazio, nell'azione di tutela e controllo del territorio comunale.

5. Gli impianti possono essere altresì utilizzati oltre che dal personale della Polizia Municipale e dal personale dell'Arma dei Carabinieri anche dalla Polizia di Stato, competenti per territorio, che disporranno, su richiesta, di propri identificativi per l'accesso.

6. Il prelevamento di dati rilevati dal sistema di videosorveglianza a favore dell'Autorità Giudiziaria e/o delle forze di polizia debitamente autorizzate, sarà svolto alla presenza del Responsabile del trattamento o di un suo delegato.

ART. 3

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Comune di Vitulazio, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga a conformare il trattamento al D.Lgs n.196 del 30/06/2003 ed al Provvedimento del Garante della Privacy del 08/04/2010 per un corretto utilizzo del sistema di video sorveglianza.

ART. 4

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Compete al Sindaco designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del presente regolamento e nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i ..

2. E' onere del Responsabile provvedere a:

- Individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, dando loro idonee istruzioni;
- Vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
- Adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento;
- Evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003;
- Evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste;
- Interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controllo o ispezioni;
- Comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
- Provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite di sistemi di videosorveglianza, nel caso cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
- Ogni altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare.

ART. 5

SALA DI CONTROLLO

1. L'accesso alla sala di controllo (Ufficio Area III), con operazione sul sistema, è consentito solamente al personale di Polizia all'uopo incaricato ed ai tecnici addetti alla manutenzione dell'impianto.
2. Eventuali accessi al controllo di soggetti diversi da quelli innanzi indicati sono consentiti solamente previa autorizzazione, per iscritto, del Responsabile del trattamento; possono accedere unicamente persone incaricate di servizi connessi alla gestione della sala di controllo/tecnici comunali, addetti alle pulizie, etc. Relativamente a tali addetti, il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte loro.
3. Il sistema è configurato in maniera tale che il responsabile e gli incaricati dei servizi accedano allo

stesso con diverse password, al fine di poter attribuire precise responsabilità circa l'utilizzo delle immagini.

4. Le persone abilitate ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenute ad osservare scrupolosamente il presente Regolamento e ad attuare una corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.
5. E' vietata l'assunzione di dati non necessari o per finalità diverse da quelle del presente Regolamento.
6. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio per gli operatori e pertanto la sua eventuale rivelazione, oltre che costituisce una violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'articolo 326 del Codice Penale.

ART. 6

INCARICATO AL TRATTAMENTO E NOMINA DEGLI INCARICATI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

1. Incaricati al trattamento sono nominati tutti gli operatori che effettuino in via principale o residuale un trattamento dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite della video sorveglianza.
2. L'incaricato del trattamento ha l'obbligo di:
 - Trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
 - Effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.
 - Accedere ai dati, per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza, ovvero attraverso misure equivalenti.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati individua e nomina, gli incaricati della gestione dell'impianto, così come definiti dall'art. 4 comma 1 lettera h) del Codice, nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.

ART. 7

MODALITA' DI TRATTAMENTO E PERIODO CONSERVAZIONI IMMAGINI

1. I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 20 giorni, trascorsi i quali i medesimi dovranno essere cancellati.
2. I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente regolamento dovranno essere:
 - Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - Raccolti e utilizzati limitatamente alle finalità di cui all'art. 2;
 - Conservati per il massimo di 20 (venti) giorni salvo deroghe dell'art. 6 del D. L. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge 23.04.2009, n. 38, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire.
3. Le sole immagini, utili alle ricerche investigative, saranno riversate su un nuovo supporto, nei seguenti esclusivi casi:
 - In relazione ad una denuncia di reato;
 - In relazione ad ipotesi di flagranza di reato;
 - In relazione ad ipotesi, anche non connesse a flagranza di reato, ove le immagini medesime presentino anomalie suscettibili di interesse investigativo, come potrebbe verificarsi nel caso di registrazione di attività, che, ad un successivo approfondimento, possono risultare quali fasi preparatorie di un'azione criminosa e concorrere all'individuazione dei colpevoli.
 - Tali immagini saranno conservate, attraverso il riversaggio in un nuovo supporto, al fine di consentire le necessarie indagini, venendo poste a disposizione dell' Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, anche in assenza di una loro richiesta.
4. Per la tutela della sicurezza urbana, le immagini possono essere conservate per 60 (sessanta)

giorni, successivi alla rilevazione, salvo ulteriori necessità di conservazione secondo le previsioni del Decreto legge n. 11/2009 convertito con Legge n. 38 del 2009.

5. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo conveniente, saranno distrutti, previa cancellazione delle immagini registrate.

ART. 8

DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 1. Dell'origine dei dati personali.
 2. Delle finalità e modalità del trattamento.
 3. Della logica applicata.
 4. Degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili.
 5. Dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 6. L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.
 7. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
 8. L'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti due punti sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 9. Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
5. I diritti di cui al comma 1, riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
7. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 4 del presente regolamento.
8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 6.

ART. 9

AMBIENTI DI POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE

1. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, ai sensi del D.L. n. 11 del 2009 convertito in Legge n. 38 del 2009 e nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete al Sindaco. In particolare in collaborazione con il comandante della Stazione dei Carabinieri di Vitulazio e con il Comandante della Polizia Municipale locale si è stabilito che:
 - a. allo stato i siti di ripresa saranno posizionati in Via Tutuni (incrocio con Via F. Petrarca e Via Rimembranza) – Via Miceli (altezza spartitraffico) – Piazza Riccardo II n. 2 postazioni – Via 54 Martire (angolo con Viale Kennedy) – Piazza Vituladini nel Mondo – Via Cupa vecchia per Camigliano (altezza intersezione con Via Tutuni) – Via Tufo (angolo Viale Dante) – Viale Dante (angolo Via Luciani) – Circonvallazione Nord (altezza edificio postale) – Piazza Papa Giovanni XXIII (angolo Viale Dante) – Via Quattro Chiese (altezza Parco Agorà);
 - b. il concreto posizionamento è anche individuato nella planimetria di ubicazione allegata al presente regolamento;
 - c. la fissazione degli orari di registrazione, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, sono in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.
2. I luoghi individuati sono quelli ritenuti maggiormente rilevanti per adempiere alle finalità previste dall'articolo 2 del presente regolamento.

3. I luoghi da sottoporre a videosorveglianza potranno essere implementati secondo le necessità comunicate dal titolare del trattamento.

ART. 10

RISOLUZIONE DELLA RIPRESA

1. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia bassa nel caso di posizionamento delle telecamere atte a verificare il traffico veicolare ed il monitoraggio del territorio.
2. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia alta nel caso di posizionamento delle telecamere in luogo pubblico o aperto al pubblico atte a tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 11 del 2009, convertito in Legge n. 38 del 2009.

ART. 11

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE TELECAMERE

1. Tenuto conto degli obblighi di legge vigenti, il responsabile del trattamento attua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003, tenuto conto delle deroghe espressamente previste dal Codice della Strada, mediante apposizione di apposita cartellonistica in prossimità delle aree interessate alla videosorveglianza.
2. In particolare in attuazione del D. Lgs. n. 196 del 2003, è fatto obbligo segnalare mediante simbolo visivo la ripresa in atto, unitamente all'indicazione ben visibile di Area Videosorvegliata, con rilascio di informativa sintetica (indicazione Titolare del trattamento, finalità del trattamento e luogo presso cui prendere visione dell'informativa integrale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003), come previsto nel provvedimento del Garante.

ART. 12

INFORMATIVA

1. L'informativa esaustiva inerente il trattamento dei dati posto in essere dal titolare, deve essere collocata presso la sala riprese nell'Edificio Comunale, oltre che pubblicate sul sito Internet ufficiale del Comune.
2. L'informativa deve contenere le seguenti informazioni:
 - Espressa indicazione del titolare del trattamento;
 - Espressa indicazione della sussistenza del responsabile del trattamento;
 - Finalità del trattamento;
 - Modalità del trattamento;
 - Diritti esercitabili dall'interessato;
 - Modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
 - Indicazioni delle classi omogenee che effettuano il trattamento in qualità di incaricati;
 - Indicazione di eventuali operazioni di comunicazione;
 - Termini di conservazione delle immagini registrate.

ART. 13

DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile.

ART. 14

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

1. La comunicazione dei dati può avvenire solo ed esclusivamente qualora sia prevista da legge o regolamento apposito.
2. E' vietato effettuare la diffusione di dati raccolti mediante impianti di videosorveglianza salvo qualora il dato sia anonimo in quanto raccolto senza finalità di individuazione dei tratti somatici.

ART.15

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia ai contenuti del provvedimento del garante.

ART. 16

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all' Albo Pretori o del Comune.

COMUNE DI VITULAZIO (CE) – UBICAZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA

